

Prot. N. ACIU.2008. 1497  
(PROF. N. 10/05/08)

Roma li. 17/10/'08

- All' Organismo Pagatore AGEA  
- Ufficio Monocratico  
- Area Controlli  
- Area Autorizzazione Pagamenti  
SEDE
- All' Organismo pagatore della Regione  
Veneto - AVEPA  
Via Tommaseo, 67  
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore della Regione  
Emilia-Romagna - AGREA  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione  
**Lombardia**  
Direzione Centrale Programmazione  
Integrata  
Via Fabio Filzi, 22 - Palazzo Pirelli  
20124 MILANO
- All' Organismo pagatore della Regione  
Toscana - ARTEA  
Via San Donato, 42/1  
50127 FIRENZE
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti  
S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA

GH

- AI CAA Copagri S.r.l.  
Via Calabria, 32  
00187 ROMA
- AI Coordinamento CAA  
c/o CAALPA  
Via L.Serra, 37  
00153 ROMA
- AI Coordinamento CAA  
c/o AIPO  
via Alberico II, 35  
00193 ROMA
- E p.c. Agli Assessorati all'Agricoltura  
delle Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI
- All' Organismo Pagatore della Regione  
Basilicata - **ARBEA**  
Via della Chimica  
85100 POTENZA
- All' Organismo Pagatore della Regione  
Piemonte - **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 Torino
- AI Ministero delle Politiche  
Agricole, Alimentari e Forestali  
- Gabinetto del Ministro - Segr.  
Tecnica  
- Dip. Politiche europee ed  
internazionali  
Via XX Settembre, 20  
00186 ROMA

**OGGETTO:** Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti.

## 1. PREMESSA

Con i regolamenti in oggetto è stata data attuazione alla riforma dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo.

M

Tra gli interventi previsti dalla riforma è presente una misura per la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti.

L'applicazione di tale regime è stata definita dal decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2553.

Alla luce del predetto decreto ministeriale, con la presente circolare si definiscono le modalità e i criteri che gli Organismi pagatori in indirizzo devono seguire per la presentazione delle domande, i controlli e l'erogazione dei premi.

Gli Organismi pagatori possono delegare l'esecuzione delle attività disciplinate dalla presente circolare, nel rispetto della pertinente regolamentazione comunitaria (regolamento (CE) n. 885/2006).

## 2. FONTI NORMATIVE

- Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2553, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti (di seguito, D.M.).

## 3. SOGGETTI COINVOLTI

Fermo restando quanto sarà maggiormente dettagliato nel prosieguo della presente circolare, i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione della misura in questione sono i seguenti:

- Le Regioni e le Province Autonome, che definiscono le condizioni di attivazione dell'aiuto, con particolare riferimento:

- a) alla individuazione dei soggetti autorizzati alla presentazione dei piani;
- b) alla definizione delle aree di intervento e delle deroghe alla superficie minima stabilita;
- c) alla definizione delle azioni e degli aiuti da erogare per ciascuna azione;
- d) alla definizione dell'ammontare del contributo;
- e) alla definizione dei criteri e dei punteggi per la graduatoria di ammissibilità delle domande.

- La scrivente Agenzia che, oltre a quanto indicato in premessa, provvede al monitoraggio ed alle comunicazioni relative alla disponibilità dei fondi, ai sensi dell'art. 10 del D.M., nonché alla raccolta ed all'invio ai Servizi della Commissione europea delle informazioni di cui all'allegato VIII-bis del Reg. (CE) n. 555/2008 sopra richiamato.

- Gli Organismi pagatori, che definiscono le modalità applicative di presentazione delle domande di aiuto e provvedono all'esecuzione dei controlli ed all'erogazione degli aiuti.

#### 4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Il D.M. stabilisce che le Regioni/PP.AA. adottino le determinazioni necessarie per l'applicazione della misura in oggetto, e trasmettano le stesse al Ministero ed alla scrivente Agenzia, che a sua volta le inoltra agli Organismi pagatori, che sulla base di queste adottano le procedure idonee per l'erogazione dell'aiuto.

Ciò premesso, si evidenzia che gli interventi ammissibili, sulla base delle scelte effettuate dalle Regioni/PP.AA., sono i seguenti:

- a) *riconversione varietale*, che comprende:
- *reimpianto*: sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza il cambio del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico e commerciale.
  - *sovrainnesto*: su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo;
- b) *ristrutturazione*:
- *diversa collocazione*: è il reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
  - *reimpianto di vigneto*: è l'impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
  - *miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti*: è la modifica delle forme di allevamento o delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione.

L'aiuto non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il reimpianto sulla stessa particella della stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite.

I vigneti ristrutturati/riconvertiti devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed in linea con i principi della viticoltura sostenibile, se adottati nella Regione/PP.AA. in causa, a meno che non sia stata introdotta una deroga a tale principio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.M.

#### 5. FASCICOLO AZIENDALE

I viticoltori interessati all'aiuto per la ristrutturazione dei vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale - secondo quanto previsto dal "Manuale di coordinamento del fascicolo aziendale" trasmesso agli Enti in indirizzo con note n. ACIU.2005.209 ed ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 - presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del viticoltore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

Il fascicolo comprende tutte le informazioni aziendali di cui al predetto "Manuale". Si segnala in particolare che la correttezza e completezza di tali informazioni è fondamentale, tra l'altro, ai fini dei controlli di condizionalità di cui all'art. 20 del Reg. (CE) n. 479/2008.

Per quanto riguarda l'aiuto in oggetto, nel fascicolo aziendale, oltre a tutte le altre informazioni sopra richiamate, devono essere inserite preventivamente anche le superfici coltivate a vigneto, ove non presenti nel fascicolo, unitamente alla documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse.

## 6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto sono presentate presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla Regione di ubicazione della superficie per la quale l'aiuto è richiesto, ferma restando la competenza alla costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale come definita al precedente paragrafo 5. Pertanto, se un viticoltore intende beneficiare dell'aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione, all'Organismo pagatore competente per tale Regione.

Le domande sono presentate **entro il 15 gennaio di ciascun anno**. Il modello di domanda è predisposto dall'Organismo pagatore competente sulla base dei criteri stabiliti nella presente circolare.

La domanda deve contenere almeno le informazioni di cui all'art. 7, lett. d), del Reg. (CE) n. 555/2008 (si riporta un fac-simile in allegato alla presente circolare)

Eventuali ulteriori informazioni integrative sono comunicate dai richiedenti, su richiesta degli Organismi pagatori competenti, secondo le modalità ed i termini definiti dagli stessi.

Possono presentare domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 3 del D.M., i soggetti che le Regioni e le Province autonome individuano tra le seguenti categorie:

- gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- le cooperative agricole;
- le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- i consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M., gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore competente direttamente al singolo beneficiario, persona fisica o giuridica, che conduce l'azienda agricola. Al riguardo, l'art. 2, comma 3, dello stesso D.M. precisa che il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, allega alla domanda stessa il consenso all'esecuzione della misura, sottoscritto dal proprietario.

Gli Organismi pagatori comunicano alla scrivente i dati delle domande ricevute, attraverso appositi servizi di interscambio. Tali dati rimangono, nel SIAN, a disposizione degli Organismi pagatori e delle Regioni.

## 7. COSTITUZIONE DELLA GRADUATORIA

Gli Organismi pagatori, con l'applicazione dei criteri di priorità contenuti nelle determinazioni regionali di cui al paragrafo 4, attribuiscono alle domande ammissibili al finanziamento un

punteggio di graduatoria che viene utilizzato nel caso in cui le richieste pervenute eccedano i finanziamenti previsti per ciascuna Regione o Provincia autonoma.

## 8. IMPORTO DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

L'ammontare dell'aiuto è fissato dalle Regioni/PP.AA. con le determinazioni di cui al paragrafo 4. Allo stesso modo le Regioni/PP.AA. definiscono le modalità per il pagamento dell'aiuto stesso, che può essere concesso attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo.

In caso di pagamento anticipato, il richiedente provvede alla costituzione di una garanzia in favore dell'Organismo pagatore pari al 120% dell'aiuto da erogare. A tale garanzia si applicano le disposizioni del Reg. (CE) n. 2220/1985.

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle forme seguenti:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione

Non è dovuta la compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora si utilizzino diritti di reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione si realizzi con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1), del regolamento (CE) n.555/2008 della Commissione.

## 9. CONTROLLI

In relazione ai criteri di ammissibilità delle domande, gli Organismi pagatori verificano che le stesse siano conformi a quanto previsto delle Regioni/PP.AA. competenti, in relazione ad aree di intervento (art. 5 del D.M.), modalità tecniche (art. 6 del D.M.) e superficie minima (art. 7 del D.M.).

I controlli si riferiscono, tra l'altro:

- alla verifica che i vigneti siano dichiarati e validati nel potenziale viticolo;
- ad un **controllo** sui vigneti che devono essere ristrutturati e sugli eventuali diritti di reimpianto che potrebbero essere utilizzati. L'impianto risultante dalla ristrutturazione può essere al massimo pari alla somma delle predette superfici (vigneti vecchi da ristrutturare + diritti di reimpianto già posseduti);
- dopo la realizzazione delle opere deve essere riscontrata la corretta superficie e la rispondenza qualitativa dell'impianto realizzato (varietà giusta, strutture, densità di impianto, forma di allevamento, etc.).

BM

Concluse le opere entro il termine fissato da ciascuna Regione (entro un massimo di cinque anni), la richiesta di collaudo viene presentata all'Organismo pagatore che provvede, entro 7 mesi dalla richiesta, al collaudo medesimo ed allo svincolo della garanzia.

Devono essere adottate apposite *check-list* - da registrare nel SIGC - nelle quali vengono tracciate almeno le attività di controllo svolte, gli esiti dei controlli e le eventuali misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

In relazione a quanto previsto dall'art. 98 del Reg. (CE) n. 555/2008 circa la possibilità di adottare

## 10. CONDIZIONALITÀ

Ai sensi dell'art. 20 del Reg. (CE) n. 479/2008, qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti in questione, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO  
(dot. G. Nanni)

